



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3096 del 2010, proposto da:
Associazione Culturale Italo-Araba di Legnano e Comuni Limitrofi, rappresentata
e difesa dall'avv. Luca Bauccio, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano,
via Manara 5;

contro

Comune di Legnano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Tiziano Ugoccioni, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via
Boccaccio 19;

per l'annullamento

del provvedimento n. 458, emesso dal Sindaco del Comune di Legnano in 12
ottobre 2010, notificato in data 23 ottobre 2010, prot. 32771, avente ad oggetto:
“divieto assoluto di uso del locale seminterrato posto in via XX Settembre n. 92 a
tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità”;
nonchè di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

L'associazione ricorrente, costituita nel 2003, con finalità culturali, ha sede presso un immobile sito nel Comune di Legnano, ove svolge la propria attività.

Il Comune di Legnano nel corso di un sopralluogo effettuato in data 22.12.2006, riscontrava la realizzazione di una serie di opere finalizzate a modificare l'uso del seminterrato, che da deposito risultava strutturato come luogo di culto.

Con ordinanza n. 125 del 22.12.2006 veniva disposta la demolizione di tutte le opere abusivamente realizzate.

Accogliendo una richiesta dell'associazione, che si impegnava a ottemperare spontaneamente all'ordinanza, il Comune prorogava il termine per l'esecuzione dell'ordine di ripristino, accertando però che l'immobile continuava ad essere adibito a luogo di culto: a seguito di controlli effettuati dai Vigili Urbani, emergeva infatti che, in determinate giornate settimanali, coincidenti con ricorrenze religiose mussulmane, accedevano nell'immobile numerose persone, oltre 400 nell'arco di un'ora (relazione di servizio 29 marzo 2000).

Sulla base degli accertamenti dei Vigili Urbani, dei pareri dell'ASL e dei Vigili del fuoco, il Sindaco inviava una comunicazione di avvio del procedimento all'Associazione e quindi notificava il provvedimento qui gravato, con cui ha

ordinato il divieto assoluto di utilizzo del locale seminterrato a tutela della salute e della pubblica incolumità.

Avverso detta ordinanza parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1) violazione di legge, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, eccesso di potere e travisamento dei fatti: il provvedimento non contiene una specifica motivazione, ma si limita a richiamare il verbale dell'ASL e l'accertamento dei Vigili del Fuoco, che tuttavia non contestano alcuna specifica violazione; anche i rilievi dei Vigili urbani sono generici e non danno atto dell'effettivo numero di persone presenti contestualmente nell'immobile;

2) illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato: il provvedimento contiene due statuizioni contraddittorie, da un lato ordina l'immediata cessazione dell'utilizzo dei locali, dall'altro l'uso in conformità alla destinazione d'uso.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 447 del 4 marzo 2011 la domanda cautelare veniva respinta, rilevando che nei locali "si intrattiene un numero di persone superiore a quello che potrebbero stazionarvi in base alle vigenti norme sulla prevenzione degli incendi ed igienico sanitarie".

In sede di appello, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2426 del 7 giugno 2010, ha riformato la decisione interinale di primo grado, sull'assunto che "l'atto sindacale impugnato impone un divieto assoluto di permanenza di persone nel locale, mentre la presupposta nota del 3 giugno 2010 del Comando VV.FF., dopo avere osservato che le attività in corso non sarebbero soggette a certificato di prevenzione incendi, pone come condizione di sicurezza quella del rispetto della soglia di capienza delle 150 unità"; il provvedimento "non può reputarsi sorretto dalla risultanze istruttorie solo nei limiti dell'imposizione dell'osservanza della soglia che precede e che le eventuali violazioni di singole regole di settore non

possono che essere perseguite attraverso gli appropriati ed ordinari atti tipici previsti dalle relative normative (edilizia, di igiene, ecc.)”.

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1) Oggetto del presente ricorso è il provvedimento con cui il Comune di Legnano ha disposto il divieto di utilizzare il seminterrato di un immobile, sede di una associazione culturale, per le riunioni o gli incontri di preghiera.

Il provvedimento è qualificato come ordinanza contingibile ed urgente, ex art 54 TUEL, ed è stato adottato a seguito di una istruttoria che verte sia sul profilo sanitario sia su quello della sicurezza.

L'Amministrazione già in precedenza aveva rilevato la violazione di disposizioni edilizie e aveva quindi ordinato la demolizione delle opere, con un provvedimento mai gravato e divenuto quindi inoppugnabile.

Due sono quindi i procedimenti, conclusisi con atti distinti: il procedimento edilizio, al cui esito si ordina la demolizione delle opere realizzate senza titolo; il procedimento de quo, relativo all'uso dell'immobile, utilizzo che contrasta, non solo con la destinazione dei locali (magazzino), ma anche con la disciplina igienico-sanitaria e con le norme di prevenzione incendi: stante quindi le accertate violazioni l'Amministrazione ha adottato un provvedimento ex art 54 TUEL, per la evidente necessità di “tutelare la pubblica incolumità e sicurezza” di coloro che occupano l'immobile.

2) Così qualificato l'atto impugnato, il Collegio ritiene che i profili di illegittimità rilevati siano infondati, per cui si può prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell'Amministrazione.

Alla base dell'ordine di non utilizzare l'immobile vi sono gli accertamenti della Polizia Locale, che in più occasioni (in particolare il 29.3.2010, 21.5.2010, 6.8.2010 e 3.9.,2010), ha verificato l'ingresso continuo di persone, anche fino a 400.

Poco rileva la circostanza, contestata da parte ricorrente, che vi sarebbe un via vai costante e quindi che non sarebbe provato l'esatto numero di persone presenti contestualmente nell'immobile: è infatti un dato accertato durante tutti i sopralluoghi, che intorno alle 12.30, più di 100 persone entrano nell'immobile, vi stanziano fino alle 15.30 e in questo lasso di tempo continuano ad entrare altri soggetti.

Questa situazione di fatto ha portato l'Amministrazione ad adottare l'ordinanza qui gravata, per la violazione della normativa igienico-sanitaria e di quella antincendio.

Va premesso, prima dell'esame dei singoli motivi, che il provvedimento in esame è un atto plurimotivazionale ed è quindi sufficiente la legittimità di un solo motivo per rendere legittimo il provvedimento. Al proposito occorre ricordare - perché utile nell'esame della fattispecie - che la giurisprudenza ha costantemente affermato il principio secondo cui deve escludersi l'illegittimità del provvedimento amministrativo, fondato su una pluralità di autonomi motivi, quando ne esista almeno uno idoneo a sostenere l'atto stesso (Cons. Stato sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4975; 17 settembre 2009, n. 5544; 5 luglio 2010, n. 4243).

3) Nella prima censura, lamenta parte ricorrente l'errata applicazione delle disposizioni del regolamento di igiene, in quanto l'ASL farebbe riferimento ad una situazione ancora da accertare.

Il motivo non ha pregio.

Come sopra detto non può essere messo in dubbio che nel seminterrato stanzino un certo numero di persone: è quindi corretto il richiamo alle norme del Regolamento locale di igiene che per i locali seminterrati impone una serie di prescrizioni nel caso di permanenza di persone, requisiti assenti nel caso di specie: infatti ai sensi dell'art 3.6.4 la permanenza nei locali seminterrati è consentita a condizione che vi siano adeguate condizioni di altezza, di superficie e di aereoilluminazione. L'art 3.6.9 detta prescrizioni per le dimensioni delle scale; l'art

3.8.1. impone poi per i locali di ritrovo una cubatura pari a 4 mc per ogni utente e almeno due servizi per ogni 200 utilizzatori.

La violazione di queste prescrizioni è stata accertata non solo dal Comune in sede di procedimento edilizio, ma anche dall'ASL nella nota del 27 aprile 2010, in cui vengono indicate le condizioni necessarie nell'ipotesi di uso dell'immobile "come locali di ritrovo", circostanza che l'Autorità sanitaria ritiene debba essere accertata dall'Amministrazione Comunale.

Pertanto l'Autorità Sanitaria non si è limitata ad un richiamo generico di norme regolamentari, come sostenuto da parte ricorrente, ma ha indicato con precisione le norme che devono essere rispettate per l'uso dell'immobile quale luogo di ritrovo, demandando all'Amministrazione Comunale l'accertamento di questo profilo.

Il provvedimento richiama anche il parere dei Vigili del Fuoco del 3 giugno 2010, dove si afferma che i locali potrebbero avere i requisiti di sicurezza e salubrità a condizione che la capienza non superi le 150 unità, le uscite di sicurezza siano dotate di adeguata segnaletica e vi sia la documentazione prevista dal d. lgs. 81/08. Ma nello stesso parere si da atto che le vie di uscita non sono dotate di segnaletica e che il locale può avere i requisiti di sicurezza, solo se "la capienza massima non superi le 150 unità".

Una volta quindi provato, come è avvenuto attraverso i sopralluoghi per il procedimento edilizio e i controlli della Polizia Locale, che l'immobile viene utilizzato quale luogo di culto, da un numero di persone che, con alta probabilità, supera sistematicamente le 150 unità, l'adozione di un provvedimento di inibizione dell'uso dei locali si configura come atto dovuto, atteso che l'esigenza di garantire luoghi di ritrovo salubri e sicuri è ragione sufficiente a giustificare l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, volto a prevenire ed eliminare ogni possibile

pericolo imprevedibile che può nascere da un assembramento di persone in luoghi chiusi.

Per tali ragioni, l'ordinanza resiste alla prima censura e la motivazione igienico sanitaria e di sicurezza è sufficiente a sorreggere il provvedimento.

3) Nelle censure rubricate dai nn. 3,4, e 6, parte ricorrente si limita a contestare i verbali della Polizia Municipale, in quanto verrebbe accertato solo il numero di persone in ingresso, senza dar conto di quelle che escono.

La contestazione è irrilevante, perché non può essere messa in dubbio la circostanza che nei locali seminterrati permanga contestualmente un numero elevato di persone, in determinate giornate della settimana.

4) L'ultima censura attiene al profilo della contraddittorietà del provvedimento, che da un lato vieterebbe l'uso dell'immobile, dall'altro ne imporrebbe un uso conforme.

La censura è assolutamente priva di pregio.

Da quanto sopra detto l'Amministrazione ha vietato l'uso quale luogo di riunione, ma ciò non esclude che l'immobile possa essere utilizzato secondo la destinazione urbanisticamente conforme, cioè magazzino.

5) Per le ragioni sopra dette il ricorso deve essere respinto.

Dato lo sviluppo della vicenda e l'esito complessivo del giudizio, sussistono ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)